

Nuovi pareri dello Sviluppo economico sull'agevolazione. Salvacondotto per l'agricoltura

La Sabatini-bis non è retroattiva

Investimenti da avviare dopo la presentazione dell'istanza

DI MARCO OTTAVIANO

Gli investimenti legati alla Sabatini-bis (acquisto macchinari e beni strumentali) dovranno essere avviati successivamente alla data della presentazione della domanda di accesso al finanziamento e al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo (regolamento 702/2014), che potranno essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti. Per avvio dell'investimento si intende «la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito». Per data di ultimazione

dell'investimento si intende la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l'ultima fattura e in caso di leasing con la data dell'ultimo verbale di consegna. L'impresa ha facoltà di richiedere l'erogazione del contributo del ministero dello Sviluppo economico in qualsiasi momento purché sia stato ultimato l'investimento e ne sia data comunicazione. Il contributo sarà erogato annualmente in sei quote secon-

do il piano temporale riportato nel decreto di concessione. Ciascuna richiesta di erogazione del contributo successiva alla prima potrà essere inoltrata, annualmente, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente, nel rispetto del piano temporale riportato nel decreto di concessione. Queste alcune delle risposte fornite dal ministero dello sviluppo economico - direzione agli incentivi alle imprese - in merito alle agevolazioni legate alla nuova Sabatini-bis.

Nei casi di rinuncia al finanziamento e al contributo Mise la comunicazione dell'impresa deve riportare l'ID (identificativo di accreditamento) relativo alla domanda a cui si riferisce la rinuncia.

SOGGETTI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI. Possono beneficiare delle agevolazioni legate alla Sabatini-bis (acquisto beni strumentali d'impresa) le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda: hanno una sede

Le novità legate alla nuova Sabatini

<i>Investimenti</i>	Dovranno essere avviati successivamente alla data della presentazione della domanda di accesso al finanziamento e al contributo. Quelli agricoli potranno essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.
<i>Contributo Mise</i>	L'erogazione del contributo può essere richiesta in qualsiasi momento purché sia stato ultimato l'investimento e ne sia data comunicazione. Il contributo sarà erogato annualmente in sei quote secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione.
<i>Rinuncia finanziamento</i>	Nei casi di rinuncia al finanziamento e al contributo Mise la comunicazione dell'impresa deve riportare l'ID (identificativo di accreditamento) relativo alla domanda a cui si riferisce la rinuncia.

operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese ovvero nel registro delle imprese di pesca, sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento Gber.

Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno stato membro e che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera dovrà altresì attestare l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al registro delle imprese di riferimento.